

PATTO DI COLLABORAZIONE (RINNOVO) CON LA FONDAZIONE MICHELE SCARPONI

ai sensi del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani

TRA

Comune di Jesi, con sede in Piazza Indipendenza 1 – 60035 Jesi – C.F. e P.I. 00135880425 (d'ora in poi anche indicato anche come "Comune"), rappresentato dal Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n.366 del 28/11/2023

E

la Fondazione Michele Scarponi ETS, con sede in via San Marino, 15 A, Filottrano (AN), C.F. 93154670421, P.IVA 03051160426 rappresentata da Giacomo Scarponi, nato a Montefano (MC) il 22.02.1950, indirizzo di posta elettronica info@fondazionemichelescarponi.com;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 14/03/2023 è stata approvata la proposta di collaborazione presentata dalla Fondazione Michele Scarponi Onlus;
- in attuazione della stessa è stato sottoscritto un Patto di collaborazione avente durata triennale;
- detto Patto è scaduto in data 31/03/2026;
- la Fondazione ha trasmesso la relazione sulle attività svolte, dalla quale emerge:
 - la piena realizzazione delle iniziative previste;
 - un rilevante impatto sul territorio comunale;
- le attività risultano coerenti con:
- il Regolamento comunale beni comuni (Delibera C.C. n. 103/2021);
- le Linee Programmatiche 2022–2027;
- con deliberazione consiliare n. 170/2024 l'immobile sito in Corso Matteotti n. 48 è stato assegnato in disponibilità all'ASP Ambito 9;
- l'uso dello stesso è previsto in forma non esclusiva, per consentire la partecipazione di soggetti senza scopo di lucro;
- permane l'interesse pubblico alla prosecuzione della collaborazione;
- la Fondazione ha manifestato la disponibilità al rinnovo alle medesime condizioni; (acquisita agli atti con nota prot. n. 39974 del 11/06/2026)
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 23/06/2026 è stato approvato il presente Patto per rinnovare il precedente;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Patto disciplina il rinnovo della collaborazione finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale, con particolare riferimento a:

- educazione stradale
- mobilità sostenibile
- promozione dello sport
- inclusione sociale

nonché alla valorizzazione dell'immobile pubblico sito in Corso Matteotti n. 48.

Art. 2 – Durata

Il Patto ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 3 – Utilizzo degli spazi

1. Il Comune mette a disposizione della Fondazione parte dei locali situati in Corso Matteotti n. 48 A-B:
 - i. Foglio 68, particella 103, sub 47 (piano terra)
 - ii. Foglio 68, particella 103, sub 36 (piano S1)
2. L'utilizzo è:
 - gratuito
 - non esclusivo
 - in gestione condivisa con ASP Ambito 9
3. Modalità operative, orari e utilizzo sono concordati tra Fondazione e ASP.

Art. 4 – Attività

La Fondazione realizza:

- attività educative e formative per cittadini e studenti;
- iniziative culturali sulla sicurezza stradale;
- progetti di mobilità sostenibile;
- attività di inclusione sociale e supporto;
- eventuali sportelli informativi;

Art. 5 – Impegni della Fondazione

La Fondazione si impegna a:

- utilizzare gli spazi nel rispetto delle finalità del Patto;
- garantire custodia e corretta gestione;
- sostenere la manutenzione ordinaria;
- rispettare le norme di sicurezza;

- presentare rendicontazione annuale dettagliata da inoltrare a pattidicollaborazione@comune.jesi.an.it;
- coordinarsi con ASP Ambito 9.

Art. 6 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- garantire la disponibilità dell'immobile;
- provvedere alla manutenzione straordinaria;
- favorire le attività compatibili con le proprie funzioni.

Art. 7 – Oneri

- Nessun onere economico diretto è a carico del Comune;
- eventuali spese di gestione e utenze sono regolate tra Fondazione e ASP.

Art. 8 – Monitoraggio

Il Comune verifica l'andamento attraverso:

- relazioni annuali;
- incontri e verifiche periodiche.

Art. 9 – Responsabilità

La Fondazione è responsabile dell'uso degli spazi e dei danni eventualmente arrecati.

Art. 10 – Recesso e revoca

Il Patto può essere:

- revocato per interesse pubblico;
- risolto per inadempimento;
- oggetto di recesso con preavviso.

Art. 11 – Norme finali

Si applicano:

- il Regolamento beni comuni;
- il D. Lgs. 267/2000;
- la normativa vigente.

Art. 12 – Registrazione

Il presente Patto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Jesi,

Firmato:

Per il Comune di Jesi
Il Dirigente Area Servizi al Cittadino,

Per la Fondazione Michele Scarponi
Il legale rappresentante Michele Scarponi
